



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005 E SS.MM. E ART. 24 COMMA 3 L.P. N. 27/2010 E SS.MM. E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM.: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI ALBIANO AL 31 DICEMBRE 2022.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno dicembre alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020, viene convocato, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in presenza in seduta, il Consiglio Comunale,

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Lona Martino	Presente
Baldessari Ilenia	Presente
Filippi Alessandro	Presente
Gilli Maurizio	Presente
Gilli Ivan	Presente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Ravanelli Martina	Presente
Ravanelli Isabella	Presente
Dell' Agnolo Massimo	Presente
Baldessari Michele	Assente
Sugameli Francesco	Presente
Brendolise Nives	Presente

Assiste il SEGRETARIO SUPPLENTE dott. Cemin Mariuccia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lona Martino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ART. 18 COMMA 3 BIS 1 L.P. N. 1/2005 E SS.MM. E ART. 24 COMMA 3 L.P. N. 27/2010 E SS.MM. E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E SS.MM.: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI ALBIANO AL 31 DICEMBRE 2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19.

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale.

Visto in particolare l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. 10/02/2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27/12/2010, n. 27, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31/12 di ogni anno, ad effettuare la suddetta attività, nei limiti di cui alla previsioni del TUSP stesso che per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 23 del TUSP, rubricato "*Clausola di salvaguardia*") testualmente dispone: "*Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*".

Evidenziato che con propria precedente deliberazione n. 46 di data 14/12/2022 il Comune di Albiano ha provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021 e che, ai sensi della normativa sopra richiamata, la cadenza triennale della attività di ricognizione ordinaria delle partecipazioni è valida, per cui, pur essendo facoltativo assumere il presente atto, si ritiene di adottarlo comunque essendo intervenute, come meglio specificato nella relazione allegata alla presente deliberazione, delle modificazioni nell'assetto delle partecipazioni detenute:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 11/08/2022 si è aderito alla società Trentino Trasporti SPA attraverso l'acquisizione a titolo gratuito di n. 65 azioni, al fine di affidare alla stessa società in house il servizio di trasporto pubblico integrativo di linea "Gazzadina – Piazzole di Lona";
- a seguito della riforma provinciale riguardante gli ambiti territoriali delle aziende per il turismo (APT), disposta con Legge Provinciale n. 8 del 12 agosto 2020, l'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl (partecipazione diretta del Comune di Albiano per lo 0,85%) è stata posta in liquidazione con procedura iniziata in data 03/02/2022, in attesa della costituzione della nuova APT nel nuovo raggruppato ambito territoriale Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 30/11/2023 è stato approvato l'accordo di indirizzo per il supporto del percorso di trasformazione di ASIA da Azienda Speciale a Società di Capitali in house a controllo pubblico congiunto.

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé del richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Dato atto che come delineato all'art. 1 c. 1 del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. *perimetro oggettivo*).

Considerato che, giusto art. 2 c. 1 lett. f) del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*. Non rientrano pertanto nell'ambito della ricognizione e della successiva razionalizzazione le partecipazioni dirette in associazioni, fondazioni, consorzi, aziende speciali o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'ente locale.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4 c. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP.

Considerato che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che, per i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della Legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Presa visione della rappresentazione grafica e della tabella riepilogativa, documento contenente indicazione analitica dei dati delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta al 31 dicembre 2022 e redatte secondo il modello predisposto dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 c. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione, perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Dato atto che il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. ha previsto una procedura di razionalizzazione a valere sulla sua partecipata Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop., partecipazione indiretta per il Comune di Albiano. In particolare, è prevista la cessione della partecipazione a titolo oneroso entro il 30 giugno 2025, a seguito avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione disposto da parte del Consorzio dei Comuni Trentini andato deserto.

Verificato, in base a quanto sopra, che l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare il mantenimento, non sussistendo motivazioni per l'alienazione o la razionalizzazione, di tutte le società a partecipazione diretta e indiretta, come indicato nell'allegato documento di ricognizione alla data del 31/12/2022, salvo quanto previsto per la Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - BCC Soc. Coop..

Ritenuto quindi che sussistono i presupposti legittimi al mantenimento delle suddette partecipazioni societarie.

Viste le Linee Guida elaborate dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro.

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini inerenti l'argomento in oggetto.

Vista la legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m..

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 14/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 165 di data 14/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

Assunto inoltre agli atti il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett. b) nr. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 c. 2 L.P. 9 dicembre 2015 nr. 18.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi sul presente provvedimento, rispettivamente, dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", al fine di rispettare i termini di legge previsti dalla normativa in materia.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Albiano alla data del 31 dicembre 2022, contenuta nel documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto della procedura di razionalizzazione prevista dal Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. a valere sulla sua partecipazione Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra - Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. (partecipazione indiretta per il Comune di Albiano) che implica la cessione della partecipazione in Cassa rurale a titolo oneroso entro il 30 giugno 2025;
3. di precisare che a conclusione della ricognizione, salvo quanto esposto nel precedente punto, non sono emerse circostanze che implicino l'adozione di provvedimenti di alienazione o razionalizzazione di partecipazioni societarie detenute dal Comune e di dare atto della sussistenza delle condizioni di legge per il mantenimento di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Comune di Albiano al 31/12/2022;
4. di prendere atto che sono intervenute, come meglio specificato nella relazione allegata alla presente deliberazione, delle modificazioni nell'assetto delle partecipazioni detenute dal Comune di Albiano:
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 11/08/2022 si è aderito alla società Trentino Trasporti SPA attraverso l'acquisizione a titolo gratuito di n. 65 azioni, al fine di affidare alla stessa società in house il servizio di trasporto pubblico integrativo di linea "Gazzadina – Piazzole di Lona";
 - a seguito della riforma provinciale riguardante gli ambiti territoriali delle aziende per il turismo (APT), disposta con Legge Provinciale n. 8 del 12 agosto 2020, l'Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl (partecipazione diretta del Comune di Albiano per lo 0,85%) è stata posta in liquidazione con procedura iniziata in data 03/02/2022, in attesa della costituzione della nuova APT nel nuovo raggruppato ambito territoriale Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra;
 - con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 30/11/2023 è stato approvato l'accordo di indirizzo per il supporto del percorso di trasformazione di ASIA da Azienda Speciale a Società di Capitali in house a controllo pubblico congiunto;

5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo, mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del TUSP;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione, completa del relativo allegato, a tutte le società partecipate direttamente dal Comune;
8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune al seguente link: <https://www.comune.albiano.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Provvedimenti>
9. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, con voti favorevoli unanimi espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
10. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Lona Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Addi, 21-12-2023

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di
cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 21-12-2023

Il responsabile della struttura competente
f.to Cemin Mariuccia

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 21-12-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallari Elisa

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio
da oggi 22-12-2023 fino al 01-01-2024 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to Cemin Mariuccia

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 02-01-2024 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to Cemin Mariuccia